



## PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ecologia e Ambiente

Prot. N° 2014/0106676

Treviso, 07/10/2014

Pratica. N° 2014/627

Resp. Procedimento: Michela Milan (0422 656777)

Resp. Istruttoria: Nicoletta Baron (0422 656952)

RACCOMANDATA A.R.



SPETT. ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI  
GENERALI SRL  
VIA CIRCONVALLAZIONE EST 5  
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

e p.c.

inviato tramite P.E.C.  
comune.castelfrancoveneto.tv@pec  
veneto.it

Al Comune di CASTELFRANCO VENETO  
Via F.M. Preti, 36  
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

inviato tramite P.E.C.  
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.  
Osservatorio Regionale Rifiuti  
Via Santa Barbara, 5/A  
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.  
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.  
Dipartimento Provinciale di Treviso  
Via Santa Barbara, 5/A  
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.  
protocollo.generale@pec.regione.v  
eneto.it

Alla REGIONE VENETO  
Direzione Regionale Tutela Ambiente  
Palazzo Linetti-Calle Priuli Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA (VE)

**OGGETTO: Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. Castelfranco Veneto -  
Autorizzazione impianto di recupero rifiuti. D.Lgs. 152/06 e L.R. 3/2000.**

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
dott. SIMONE BUSONI

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.





**PROVINCIA DI TREVISO**



Atto TOAZCC

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 436/2014 Data 7/10/2014

N. Protocollo 106403/2014 4


Oggetto: Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.

Castelfranco Veneto - Autorizzazione impianto di  
recupero rifiuti.

D.lgs 152/06 e L.R. 3/2000.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATA la D.G.P. n. 451 del 24/11/2008, con la quale la Ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. 03738520265) (di seguito Ditta), con sede legale in comune di Castelfranco Veneto, Via Circonvallazione Est, n. 5, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla realizzazione e all'esercizio provvisorio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito al medesimo indirizzo, catastalmente individuato al foglio n.26, mappali 74, 1197p;



VISTO il D.D.P. n. 411 del 20/07/2011, con il quale la Ditta è stata autorizzata all'esercizio definitivo dell'impianto in parola;

VISTO il D.D.P. n. 399 del 03/08/2012, con cui la Ditta è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, ad aumentare i quantitativi trattati giornalmente a 400 t e quelli annuali a 120.000 t, nonché a trattare rifiuti riconducibili ai seguenti nuovi codici: 101311, 010408, 010413, 010507, 100903, 100906, 101208, 170302, 170508, 191302;

VISTA la richiesta pervenuta dalla Ditta in data 06/03/2014, assunta al prot. n. 24795 del 07/03/2014, finalizzata ad ottenere le seguenti modifiche all'impianto:

- modifica dei quantitativi istantanei di rifiuti presenti all'impianto;
- miglioramento delle modalità gestionali per alcune tipologie di terre;
- riduzione delle polizze fidejussorie;
- modifica delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1, del DDP 399/2012, relativa alla barriera arborea;
- modifica gestionale della disposizione delle aree di stoccaggio;



VERIFICATO che le suddette modifiche non variano:

a) il processo tecnologico;

b) la potenzialità massima di trattamento dei rifiuti;

c) la capacità massima di stoccaggio;

e che pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 6)

della L. R. 3/2000, possono essere autorizzate

mediante modifica dell'autorizzazione

all'esercizio;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla

richiesta di cui sopra e le integrazioni successive

pervenute in data 28/04/2014, assunte al prot. n.

43266 del 28/04/2014;

VISTI gli esiti positivi della Conferenza dei

Servizi del 05/05/2014, alla quale hanno

partecipato i rappresentanti della Ditta, della

Provincia di Treviso e dell'ARPAV - Osservatorio

sui Rifiuti della Regione Veneto;

VISTA la documentazione integrativa presentata

dalla Ditta con nota del 17/07/2014, assunta al

prot. n. 76961 del 18/07/2014 e note del

19/09/2014, assunte al prot. n. 100077 del

22/09/2014 e al prot. n. 100085 del 22/09/2014, in

parziale sostituzione delle integrazioni

precedenti, in risposta alle richieste della



Conferenza dei Servizi del 05/05/2014, sopracitata;

VISTA la D.G.R.V. n. 346 del 19/03/2013, come modificata dalla D.G.R.V. n. 14 del 21/01/2014 e dalla D.G.R.V. n. 1347 del 28/07/2014 in materia di garanzie finanziarie;

ATTESO che nelle deliberazioni della Regione Veneto sopracitate sono previste delle riduzioni per i rifiuti inerti di cui ai CER ricompresi al punto 7 dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5/02/1998 e per i rifiuti metallici di cui ai CER ricompresi nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1, suballegato 1, del DM 05/02/1998;

RITENUTO, per quanto sopra, di chiedere alla Ditta di adeguare le garanzie finanziarie già agli atti di questa Amministrazione;

VERIFICATO che la Ditta risulta certificata UNI-EN ISO 14.001:2004 e che pertanto l'importo delle garanzie finanziarie può essere ridotto del 40%, escludendo dalla riduzione i costi del ripristino stabiliti in 99.000,00 Euro;

ATTESO che l'impianto è conforme a quanto previsto dall'art.39, comma 1, delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che la Ditta è autorizzata allo scarico sul suolo, come previsto dall'art. 103 del D.lgs





L.R. n. 3/2000;

VISTE la D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/2012 e la  
D.G.R.V. n. 1060 del 24/06/2014;

VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle  
Acque/2009, come modificato dalla D.G.R.V. n. 842  
del 15/05/2012 e la Delibera del Comitato  
Interministeriale per la tutela delle acque  
dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D. Lgs. 267/2000 e il Regolamento  
Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la  
correttezza dell'azione amministrativa e la  
completezza dell'istruttoria condotta ai sensi  
dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**DECRETA**

**ART. 1** - La ditta Adriatica Strade Costruzioni  
Generali S.r.l (C.F.03738520265), con sede legale  
in Castelfranco Veneto, Via Circonvallazione Est 5,  
è autorizzata alle modifiche gestionali da  
apportare all'impianto di recupero di rifiuti  
speciali non pericolosi sito al medesimo indirizzo,  
catastralmente individuato al foglio n. 26, mappali  
74, 1197p, in conformità alla documentazione  
trasmessa in data 06/03/2014, assunta al prot. n.  
24795 del 07/03/2014, come integrata con nota del





17/07/2014, assunta al prot n. 76961 del 18/07/2014 e con successive note del 19/09/2014, assunte al prot. n. 100085 del 22/09/2014 e al prot. n. 100077 del 22/09/2014, e all'esercizio dell'impianto così modificato, già autorizzato con D.G.P. n. 451/2008, D.D.P. n. 411/2011 e D.D.P. n. 399/2012. La presente autorizzazione ha validità fino al 15/12/2018. L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento.

**ART. 2 - E'** revocato il D.D.P. n. 399 del 03/08/2012, fatta salva la documentazione tecnica agli atti di questa amministrazione già approvata con i precedenti provvedimenti, per quanto non modificata dal presente atto.

**ART. 3 - Il** presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

- a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dall'impianto



di disoleazione, con recapito sul suolo  
tramite il fossato disperdente all'uopo  
ricavato all'interno dell'impianto.

**ART. 4** - L'impianto deve essere gestito secondo  
quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente  
provvedimento, di cui costituisce parte integrante,  
composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali  
sull'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Scheda terre e rocce da scavo;
- d) SEZIONE D: Emissioni in atmosfera;
- e) SEZIONE E: Gestione delle acque reflue  
industriali.

**ART. 5** - La ditta, entro 30 giorni dal ricevimento  
del presente provvedimento, deve adeguare la  
polizza fidejussoria n. 1855696 del 14/12/2009  
della Coface Assicurazioni Spa ai contenuti delle  
deliberazioni regionali in materia di garanzie  
finanziarie richiamate in premessa, facendo  
riferimento al presente decreto. Gli importi  
garantiti devono comprendere il costo di ripristino  
del sito, valutato in 99.000,00 €.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva  
di respingere le garanzie finanziarie considerate



non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

**ART. 6** - Entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve presentare una integrazione del Piano di gestione operativa, aggiornato alla documentazione di progetto richiamata all'art. 1 e ai contenuti del presente provvedimento. Il Piano deve contenere anche il fac-simile delle schede di prodotto con cui accompagnare i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai fini degli utilizzi successivi. Le schede di prodotto devono essere redatte in conformità alle norme tecniche di settore richiamate al punto 5 Sez. B - Gestione dei rifiuti - dell'Allegato tecnico, devono inoltre riportare gli estremi delle verifiche effettuate per la cessazione della qualifica di rifiuto e devono indicare i riferimenti tecnico/normativi per il corretto utilizzo del prodotto, nonché per il corretto recupero/smaltimento dei manufatti/opere realizzati con il prodotto medesimo.

**ART. 7** - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di



legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.n. 152/2006.

**ART. 8** - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

**ART. 9** - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

**ART. 10** - Nell'eventualità in cui la ditta si trovi a rientrare in uno dei seguenti stati: **a)** fallimento; **b)** liquidazione; **c)** cessazione di attività; **d)** concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione a questa Amministrazione.

**ART. 11** - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le



autorizzazioni e/o concessioni di competenza di  
altri Enti.

**ART. 12 -** Il presente provvedimento va trasmesso  
alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di  
Treviso, al Comune di Castelfranco Veneto,  
all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti  
dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della  
Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



## Allegato Tecnico

Oggetto: Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. - Castelfranco Veneto - Autorizzazione impianto di recupero rifiuti. D.Lgs. 152/06 e L.R. 3/2000.

Atto: T0AZCC

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	3
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	3
Altre Prescrizioni.....	4
Chiusura e dismissione dell'impianto.....	7
SEZIONE C - SCHEDA TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	7
PARTE I - REQUISITI TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	7
PARTE II - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	8
SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	10
SEZIONE E. SCARICHI IDRICI.....	10
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	12

### SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

#### Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Ditta Adriatica Strade Costruzioni generali S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	03738520265
n. REA	294723
Sede Legale	Comune di Castelfranco Veneto via Circonvallazione Est, n. 5
Sistema di controllo della qualità	Certificazione UNI-EN ISO 14001:2004

#### Ubicazione Impianto

Comune	Castelfranco Veneto
Indirizzo	Via Circonvallazione Est, n.5
Dati Catastali	Foglio n. 26 Mappali 74, 1197p
Coordinate Geografiche	google maps: 45.684897,11.933405



### Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle linee guida A contenute nell'appendice 3 dell'Allegato A alla DGRV n. 264 del 05/03/2013.

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO INERTI	Produzione di aggregati per sottofondi stradali e conglomerati cementizi	R5 R13
			Produzione di Terre riciclate	R5 R13
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva	R13

## SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

### Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

CER	Descrizione	Recupero inerti	
		R5	Messa in riserva R13
170101	Cemento	X	X
170102	Mattoni	X	X
170103	Mattonelle e ceramiche	X	X
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 170901, 170902, 170903	X	X
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506	X	X
100903	Scorie di fusione	X	X
100906	Forme e anime di fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X	X
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti al trattamento termico)	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X



CER	Descrizione	Recupero inerti	Messa in riserva
		R5	R13
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X
191302	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti al trattamento termico)	X	X

### Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: **6.040 t** così suddivise:
  - a.1) **5.000 t** di rifiuti riconducibili al paragrafo 7 del DM 05/02/1998;
  - a.2) **1.000 t** di rifiuti relative ai codici CER 100903 e 191302;
  - a.3) **20 t** di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di recupero;
  - a.4) **20 t** di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di recupero dei rifiuti riconducibili ai paragrafi 3.1 e 3.2 del DM 05/02/1998;
- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: **120.000 t**;
- c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto: **400 t**.

### Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere, sui rifiuti di cui al punto 1, le seguenti attività di recupero:
  - a) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero R5 presso l'impianto o all'avvio a recupero successivo presso impianti terzi;
  - b) operazione di recupero R5 mediante fasi successive di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
4. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998 e alle caratteristiche di cui alla presente autorizzazione, come previsto dall'art.9-bis, lettere a) e b), del decreto legge n. 172/2008, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 210/2008. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
5. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
  - a) **AGGREGATI provenienti dai codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 101311, 170504 limitatamente alla parte di sopravaglio:** caratteristiche e frequenze delle verifiche secondo quanto disposto dal punto 14 dell'Allegato A alla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;
  - b) **AGGREGATI provenienti dai codici CER 010408, 010413, 010507, 100903, 100906, 170508, 191302:** conformità al test di cessione previsto dall'Allegato 3 del D.M 5/02/1998 da eseguirsi secondo quanto disposto dall'art. 9 del DM 5/2/98 e, a seconda dell'utilizzo:
    - b.1) gli aggregati per la formazione di sottofondi stradali devono rispettare la norma UNI





13242:2004 e ss.mm.ii;

- b.2) gli aggregati destinati alla formazione di conglomerati cementizi devono rispettare la norma UNI 12620:2008 e ss.mm.ii.
- c) **AGGREGATI provenienti dai codici CER 101208, 170302:** conformità al test di cessione previsto dall'Allegato 3 del D.M 5/02/1998 da eseguirsi secondo quanto disposto dall'art. 9 del DM 5/2/98, gli aggregati per la formazione di sottofondi stradali devono rispettare la norma UNI 13242:2004 e ss.mm.ii.
- d) **TERRE :** conformità al test di cessione previsto dall'Allegato 3 al DM 5/2/98 e rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 - Colonna A o B in funzione della destinazione d'uso dell'area, da effettuarsi secondo le seguenti modalità operative:
- d.1) le verifiche analitiche devono essere effettuate su lotti aventi dimensione massima di 3.000 mc;
- d.2) i lotti di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuti afferenti a diverse analisi di certificazione, devono essere mantenuti distinti;
- d.3) per questa tipologia di materiale non è consentita la riduzione del numero di prelievi prevista al paragrafo 14.5 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1773/2012;
- d.4) le terre recuperate devono essere avviate a destinazioni urbanisticamente compatibili rispetto alle previsioni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 sopra richiamato.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettano i requisiti di cui al presente punto devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

### **Altre Prescrizioni**

6. I rifiuti con CER 010507 possono essere ricevuti in impianto se rispettano le seguenti condizioni:
- a) contenenti idrocarburi in concentrazione inferiore a 1000 mg/kg sul secco, IPA <10ppm;
7. I rifiuti con CER 191302 possono essere ricevuti in impianto se rispettano le seguenti condizioni:
- a) limitatamente a rifiuti provenienti da bonifiche approvate con documentazione attestante l'iter amministrativo concluso, rientranti nei limiti della colonna B, tabella 1, titolo V, D.lgs. 152/06 e con scheletro significativo, ossia un passante ai 2 mm > 50%; devono inoltre essere accompagnati dal test di cessione previsto dall'Allegato 3 al DM 5/2/98, per valutarne il possibile recupero;
8. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata da analisi che dimostrino la non pericolosità, o, in alternativa, da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose; sia l'analisi che la scheda tecnica devono essere predisposte sulla base delle seguenti informazioni:
- provenienza: ciclo produttivo,
  - materie prime impiegate,
  - eventuali esiti di autocontrollo,
  - informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
- b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento



all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

- c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
  - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
  - f) i rifiuti costituiti da **terre e rocce da scavo**, devono essere conferiti in impianto accompagnati dalla scheda descrittiva di cui alla SEZIONE C del presente allegato, ovvero, in assenza, accompagnati da analisi comprovanti la rispondenza ai parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
  - g) i rifiuti **provenienti da attività di costruzione e demolizione** devono presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/2012.
9. I certificati di analisi dei rifiuti e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi, le schede tecniche e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
- La certificazione analitica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.
10. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
  - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
11. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
    - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
    - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
    - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
    - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;



- b) il deposito di materiale inerte naturale e di terre che esulano dall'attività di recupero rifiuti è consentito all'interno dell'area dell'impianto, esclusivamente nelle zone individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento, purché:
- sia assicurata la separazione fra i rifiuti e tali materiali;
  - sia posta idonea cartellonistica per il preciso ed univoco riconoscimento dei rifiuti e di tali materiali;
- c) le zone 4 e 5 di cui alla planimetria assunta al prot. n.100077 del 22/09/2014, possono essere utilizzate anche per il deposito di cassoni scarrabili vuoti;
- d) i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero, devono essere depositati in cassoni e/o contenitori a tenuta, coperti a fine lavorazione e comunque atti a preservare il contenuto dal dilavamento meteorico;
- e) presso l'impianto devono essere utilizzati i macchinari previsti da progetto o similari (con analoghe caratteristiche tecniche) e in particolare:
- unità mobile di frantumazione FRANZOI metalmeccanica S.r.l.;
  - vaglio Powerscreen modello Warrior 1400;
- f) devono essere rispettate le norme tecniche antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, i limiti della classificazione acustica del Comune di Castelfranco Veneto e le prescrizioni indicate nel D.D.P. n. 2 del 09/02/2012 relativo all'esclusione dalla procedura VIA, nonché garantita una costante pulizia dell'area;
- g) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
- h) la gestione dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 170504), deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
- h.1) le terre e rocce da scavo omologate secondo le parti I e II dell'ALLEGATO 2 - SEZIONE C e le terre e rocce da scavo per le quali sia stata analiticamente verificata la presenza di contaminanti in concentrazioni inferiori o uguali a quelle previste dalla Colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.152/2006 possono essere miscelate tra di loro senza restrizione alcuna, purché sia evitata ogni miscelazione e/o commistione con terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui al presente capoverso e con altri rifiuti;
- h.2) le terre e rocce con concentrazioni di contaminanti superiori a quelle della Colonna A e inferiori o uguali a quelle della Colonna B, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV, del D.Lgs.152/2006, devono essere stoccate e gestite per partite omogenee in termini di contenuto di contaminanti; tali partite non devono essere miscelate tra loro né con altri rifiuti ed in particolare con altre terre e rocce; gli impieghi delle terre di cui al presente capoverso devono essere compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti in relazione al grado di contaminazione delle stesse e devono essere preventivamente verificati sotto la diretta responsabilità della ditta; in particolare l'impiego per reinterri, riempimenti e operazioni similari deve avvenire previa verifica della compatibilità dei materiali con la destinazione urbanistica del sito in cui è previsto il loro impiego; l'impiego di materiali di cui al presente capoverso in zone con destinazione d'uso agricolo è vietato;
- i) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto.

12. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento,

01138380264 C.F. 80008870265  
01138380264 C.F. 80008870265  
01138380264 C.F. 80008870265

0 1 13 184032 556 3



rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

### **Chiusura e dismissione dell'impianto**

13. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale presentato in data 16/09/2008, assunto al protocollo n. 90067 del 19/09/2008, già approvato con D.G.P. n. 451 del 24/11/2008.

## **SEZIONE C - SCHEDA TERRE E ROCCE DA SCAVO**

### **PARTE I - REQUISITI TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Le terre e rocce derivanti da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:
  - a) in aree verdi o residenziali;
  - b) al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
  - c) non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
  - d) al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2. caratteristiche dell'area di scavo:
  - a) assenza di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
  - b) assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
  - c) assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
  - d) assenza di impianti assoggettati alla disciplina della Parte II - Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
  - e) impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti;

possono essere conferite in impianto accompagnate da sola dichiarazione, conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, compilata e sottoscritta dal produttore.



**PARTE II - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA SCAVO**

<b>SEZIONE RIFIUTO</b>	
Codice Europeo del RIFIUTO - CER	
Descrizione del rifiuto	
Stato fisico	1. Stato fisico 2. Solido 3. Solido polverulento 4. Liquido 5. Fangoso palabile
Luogo di produzione del rifiuto	
Indirizzo N.	
Località Cap Prov.	
Destinazione urbanistica	
Descrizione attività di produzione del rifiuto	

<b>SEZIONE PRODUTTORE</b>	
Nome o Ragione sociale del produttore	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	
Nome o Ragione sociale dell'intermediario / Commercio senza detenzione (se presente)	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	
N. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali	



Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ (come identificata nella sezione produttore)

in riferimento al conferimento dei rifiuti da eseguirsi presso l'impianto ubicato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, autorizzato con DDP n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciato dalla Provincia di Treviso.

DICHIARA ED ATTESTA

(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

che il rifiuto descritto nella sezione rifiuto della presente scheda deriva da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:

- a) in aree verdi o residenziali;
- b) al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
- c) non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
- d) al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;

2. caratteristiche dell'area di scavo:

- a) assenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
- b) assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
- c) assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- d) assenza di impianti assoggettati alla disciplina della Parte II - Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
- e) impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore



## SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA

14. La ditta è tenuta a ridurre le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti pulverulenti, adottando idonee misure per il loro abbattimento e osservando le seguenti prescrizioni:
- lungo i lati perimetrali nord, est ed ovest dell'impianto deve essere presente una barriera arborea costituita da essenze vegetali di alto fusto sempreverdi o a foglia caduca di altezza adeguata, integrata da una barriera arbustiva sempreverde di altezza adeguata, rinforzata da una rete antipolvere;
  - deve essere presente un impianto di nebulizzazione fisso, per impedire il sollevamento di polveri durante le fasi di movimentazione del materiale e nello stoccaggio dei cumuli di materiale; l'impianto di nebulizzazione deve servire anche l'area dedicata alle lavorazioni di frantumazione inerti;
  - la copertura delle vie di circolazione e la pavimentazione dell'area destinata alle lavorazioni deve essere mantenuta in buono stato di pulizia, in modo da non dar luogo ad emissioni di polveri;
  - al fine di evitare il trascinarsi delle polveri nell'adiacente strada statale, deve essere predisposto un sistema di lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dall'impianto;
  - l'altezza massima dei cumuli non deve superare i 5 m e comunque l'altezza della barriera arborea;
  - qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

## SEZIONE E. SCARICHI IDRICI

15. Lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2 dell'allegato C alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
16. I limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/06.
17. Le analisi del controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro e idrocarburi totali. Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica indicata di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C. I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo.
18. Lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 l e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
19. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e a impianto inattivo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.



20. E' vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, nell'impianto di depurazione e nel fossato disperdente, reflui diversi da quelli previsti nella domanda.
21. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione.
22. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
23. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite, ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

---


IL DIRIGENTE

Dott. Simone Busoni



Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.





## RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale.

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

